

con quelli concordati dallo stesso Governo con la Ditta fino al 30 aprile 1894. Annullato il compromesso col Banco non è più da effettuare quello col Governo, e l'antico voto del commercio napoletano, di avere, cioè, quei bacini che Genova possiede, resta definitivamente distrutto. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Boselli, ministro d'agricoltura e commercio.** Io mi dolgo pensando che non potrò rispondere all'onorevole De Martino, in modo da far subito pago l'amore grandissimo che egli pone in tutto ciò che riguarda gl'interessi di Napoli; che sono del rimanente oggetto della più viva sollecitudine da parte del Governo e di tutta questa Camera.

Sul cadere del 1892, il Banco di Napoli deliberò di concorrere alla costruzione dei bacini di carenaggio, e si doveva formare una Società costruttrice con 4 milioni di lire di capitale.

Il Banco garentiva gl'interessi al 5 per cento in modo però che tale garanzia non eccedesse mai la somma di 200 mila lire annue. E questa somma doveva essere somministrata soltanto per quella parte che fosse stata necessaria a reintegrare la disponibilità dell'amministrazione dei bacini per il pagamento integrale degli interessi qualora i fondi non fossero bastati. Il Banco si riservava il diritto al rimborso qualora, detratte le spese e l'ammortamento del capitale, vi fosse stato supero negli introiti.

Trascorso qualche tempo senza che la Società si fosse costituita, il Consiglio generale del Banco, nell'adunanza del 6 aprile dell'anno scorso, volle che fosse posto un termine di sei mesi al concessionario per formare la Società sovventrice dei capitali. Se al 6 dicembre 1893 la Società non fosse ancora sorta, il Banco dichiarava che s'intendeva svincolato da ogni impegno.

Prima che scadesse il termine prescritto dal Consiglio generale del Banco, il concessionario domandò una proroga sino al 15 maggio 1894, dichiarando che non gli riusciva possibile costituire la Società prima di questa data.

Intanto era intervenuta la legge del 10 agosto 1893.

L'ufficio del contenzioso del Banco di Napoli avvisò che, essendo il concorso dell'Istituto subordinato ad un termine non superiore

a sei mesi per completare la Società, decorso il quale il Banco s'intendeva prosciolto da ogni impegno, il termine diveniva condizione del consenso e dell'obbligo, e quindi per l'art. 1167 del Codice civile il contratto era sparito.

Il prorogare pertanto un termine scaduto, segnatamente quand'esso s'immedesima con la condizione, significava rinnovare la convenzione, per la quale occorreva nuovo consenso e nuova capacità per obbligarsi, capacità tolta al Banco dall'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, il quale designa tassativamente le operazioni che soltanto possono essere fatte dagli Istituti di emissione.

Vero è che il Consiglio centrale presentò con voto favorevole al Consiglio generale, nell'adunanza del 3 dicembre 1893, la domanda di proroga, e che il Consiglio generale, dopo lunga e animata discussione, accettò la domanda salvo l'approvazione del Governo anche, occorrendo, con provvedimento legislativo.

Ma dal cuore dell'onorevole De Martino, ch'è tutto per la sua Napoli, io mi appello alla sua ragione e spero che non vorrà rimproverarmi se io ho seguito l'interpretazione più rigida della legge aderendo al parere dell'ufficio contenzioso dello stesso Banco di Napoli.

Io reputo mio dovere applicare severamente la legge del 10 agosto 1893; penso giovare al credito del paese mantenendo rigorosamente gl'Istituti di emissione nella sfera delle operazioni che sono loro proprie.

A questa norma, che ritengo utile ai Banchi ed al paese, ho sempre subordinato ogni altra considerazione, per quanto potesse essere meritevole ed anche meritevolissima di riguardo.

Riconosco però che questo caso offre una certa specialità di circostanze che deve essere tenuta in conto; che si tratta di una concessione che dapprima era stata fatta senza alcuna prescrizione di termine, che trattasi di un impegno preso anteriormente alla nuova legge e perfetto allora nelle sue intrinseche condizioni.

Devesi eziandio tener conto delle ragioni della pubblica utilità in ordine ad un'opera che l'attività commerciale e marittima di Napoli giustamente affretta coi suoi voti, e ch'è promossa con tanto favore da chi mira all'avvenire economico di quella insigne città.